



# COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Sud Sardegna

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11 con la quale viene istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizione di disagio economico;
- Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.06.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.7.1999, sui requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e sugli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17.04.2020 avente ad oggetto "*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Bando e criteri per l'individuazione dei destinatari. Stanziamento regionale di euro 5.000.000.000 - Annualità 2020. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11*", di approvazione dei criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2020 – Mesi Gennaio – Aprile, nelle more dell'attribuzione delle risorse statali per consentire il tempestivo utilizzo delle risorse regionali disponibili, anche al fine di dare immediata risposta alle difficoltà che le famiglie stanno affrontando a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
- Vista la Determinazione n. 593 prot. n. 11278 del 21.04.2020 dell'Assessorato dei LL.PP. Della RAS avente ad oggetto "*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione del bando regionale. Anno 2020 – Mesi Gennaio – Aprile*" di approvazione del bando relativo all'attribuzione dei contributi;
- Vista la determinazione Area 1 n. 82 del 05.05.2020 L. 431/1998 art. 11 Approvazione bando, modulo domanda e avviso per l'assegnazione dei contributi del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Mesi da Gennaio ad Aprile 2020.

## RENDE NOTO

**Che sono ammesse le richieste per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione relativo al 2020 – Periodo GENNAIO - APRILE.**

### Art. 1) REQUISITI DEI BENEFICIARI

- Essere cittadino italiano;
- Essere cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno, (residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione - D.L. 25.06.2008, n. 112-Capo IV art. 11, convertito con Legge 6.8.2008, n. 133);
- Essere residente nel Comune di San Sperate (la residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda); per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- Essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale nel Comune di San Sperate, con contratto regolarmente registrato, di un immobile di proprietà privata occupato a titolo di abitazione principale od esclusiva. La locazione deve sussistere al momento della

presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;

- Oppure essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale nel Comune di San Sperate di un'unità immobiliare di proprietà pubblica, destinata alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001;
- Nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- Non essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Essere in regola con i pagamenti dei canoni d'affitto mensili;
- Essere titolare di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica nell'ambito del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al D.M.I. n. 2523 del 27.12.2001 occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- Non avere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

## **Art. 2) DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto da:

- Richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica;
- Soggetti a carico IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Si precisa che in caso di coabitazione di più nuclei familiari potrà essere presentata una sola domanda di contributo.

## **Art. 3) REQUISITI REDDITUALI**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali;

1. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
2. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

**Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "Reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto.**

## **Art. 4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione dovrà essere formulata, pena l'esclusione, tassativamente sul modulo fornito dall'Ente, reperibile all'indirizzo internet [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) o nell'apposito fascicolatore ubicato all'esterno del Comune (primo piano fuori dall'Ufficio protocollo) e dovrà essere presentata entro il termine perentorio del **05 Giugno 2020**.

L'istanza debitamente sottoscritta dovrà essere presentata all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it) o depositata presso la cassetta ubicata all'esterno del Comune (primo piano fuori dall'Ufficio protocollo).

## **SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE.**

Nella domanda si dovrà dichiarare:

- la cittadinanza nonché la residenza del richiedente;
- la composizione del nucleo familiare;
- la presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni o di soggetti con handicap permanente grave o di invalidità superiore al 67%;
- la titolarità del contratto di locazione dell'immobile occupato a titolo di abitazione principale, il canone annuale previsto dal contratto, la data di stipula, scadenza, generalità del locatario, dati della registrazione presso l'Ufficio del Registro, la categoria catastale dell'immobile;
- Di non essere titolare di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- Di non avere in essere un contratto di locazione stipulato con parenti ed affini entro il secondo grado o con coniuge non separato legalmente;
- Di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9;
- Di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione;
- Di essere titolare di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica nell'ambito del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al D.M.I. n. 2523 del 27.12.2001 occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

### **Art. 5) DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO**

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a:

- € 3.098,74 per la FASCIA A);
- € 2.320,00 per la FASCIA B).

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la Fascia A o al limite di € 2.320 per la Fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

### **Art. 6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda si dovrà allegare:

- Fotocopia del contratto d'affitto in essere regolarmente registrato;
- Fotocopia documento di identità e Codice Fiscale;
- Fotocopia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) o della Carta di Soggiorno;
- Autocertificazione residenza degli ultimi dieci anni (solo per gli immigrati);
- Fotocopia del certificato di invalidità superiore al 67% (eventuale);
- Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- Fotocopia ricevute versamenti regolarmente effettuati da Gennaio ad Aprile 2020;
- Fotocopia del versamento dei diritti (F23) con esclusione dei contratti che utilizzano la cedolare secca.

## Art. 7) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno concessi nel rispetto della graduatoria approvata, assegnando a ciascun beneficiario l'intero contributo spettante fino alla concorrenza delle risorse attribuite.

Qualora le risorse attribuite fossero inferiori al fabbisogno, l'Amministrazione procederà, seguendo l'indirizzo della R.A.S. ad una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, in base alle risorse assegnate.

A parità di punteggio complessivo, si assegnerà un punto per ogni componente del nucleo familiare e in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

## Art. 8) CRITERI DI VALUTAZIONE

L'Amministrazione procede alla verifica d'ufficio e a campione delle autocertificazioni presentate dai richiedenti, e si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni, a giudizio insindacabile dell'ufficio, ritenute inattendibili.

### PUNTEGGI

Incidenza derivanti dall'ISEE

#### (Fascia A)

ISEE come definito ai punti 1 e 2 dei "REQUISITI REDDITUALI"

#### (Fascia B)

ISEE come definito ai punti 1 e 2 dei "REQUISITI REDDITUALI"

DA €	A €	PUNTI
0	2.832,40	25
2.832,41	5.664,80	20
5.664,81	8.497,20	15
8.497,21	11.329,60	10
11.329,61	14.162,00	5

### Incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo

Incidenza	dal 14%	e non superiore al	19%	Punti 05
"	oltre il 19%	e non superiore al	24%	Punti 07
"	oltre il 24%	e non superiore al	29%	Punti 09
"	oltre il 29%	e non superiore al	34%	Punti 12
"	oltre il 34%	e non superiore al	39%	Punti 16
"	oltre il 39%	e non superiore al	44%	Punti 20
"	oltre il 44%	e non superiore al	49%	Punti 25
"	oltre il 49%			Punti 30

### PUNTEGGIO PER PARTICOLARI SITUAZIONI

Presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni Punti 0,50

Presenza nel nucleo familiare di disabili con invalidità superiore al 67% Punti 0,50

- A parità di punteggio complessivo, si assegnerà un punto per ogni componente del nucleo familiare e in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

- Il contributo, rapportato a mesi, decorre dal 01.01.2020 o dalla data di stipula e registrazione del contratto, e fino al 30.04.2020.

Le domande saranno istruite dall'ufficio e la graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data di approvazione e per il rispetto della legge sulla privacy conterrà esclusivamente i dati relativi alla presentazione dell'istanza, data e numero di protocollo.

Eventuali ricorsi, dovranno essere presentati entro i successivi 10 giorni.

SAN SPERATE 05.05.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa Iride ATZORI